

**CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE
E ARCHIVIAZIONE DEI DATI
DELLE RICETTE FARMACEUTICHE
PRESENTATE DALLE FARMACIE
CONVENZIONATE DELLA PROVINCIA DI TRENTO**



ISO 45001:2018

Sommario

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Caratteristiche del servizio	3
Art. 3 – Modalità e termini del servizio	4
Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	5
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto	5
Art. 6 – Durata del contratto	5
Art. 7 – Importo del contratto	6
Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto	6
Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto	6
Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	7
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	7
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	7
Art. 13 – Codice Nodo Smistamento Ordini (NSO)	8
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto e penali	9
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore	9
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti	9
Art. 17 – Tutela dei lavoratori	10
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	10
Art. 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	11
Art. 20 – Sicurezza	11
Art. 21 – Trattamento dei dati personali	12
21.1 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679	12
21.2. Nomina dell'appaltatore a Responsabile del trattamento dati	13
Art. 22 – Garanzia definitiva	14
Art. 23 – Risoluzione del contratto	15
Art. 24 – Recesso	15
Art. 25 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art. 26 – Obblighi in materia di legalità	16



ISO 45001:2018

Art. 27 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip	16
Art. 28 – Disposizioni anticorruzione	17
Art. 29 – Definizione delle controversie	18
Art. 30 – Norma di chiusura.....	18
ALLEGATI CAPITOLATO SPECIALE:	18

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato disciplina l'appalto del servizio di registrazione su supporto magnetico, vale a dire la memorizzazione di tutti i caratteri, la verifica dei dati e l'archiviazione dell'immagine ottica, delle ricette farmaceutiche cartacee presentate dalle farmacie della Provincia di Trento, secondo la modulistica sotto specificata:

- Ricettario standardizzato come previsto dall'allegato al Decreto 18 maggio 2004 e succ. mod. "Applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione dei modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica".
- Modello del Ministero della Salute "modello ricetta per la prescrizione semplificata dei farmaci analgesici oppiacei riportati nell'allegato III bis al testo unico in materia di stupefacenti", legge 8 febbraio 2001, n. 12 e succ. mod. – decreto 10 marzo 2006.

Le ricette sono suddivise per singola farmacia e raggruppate in mazzette di 100 unità; sono inoltre oggetto di registrazione i dati per singola mazzetta e gli sconti dovuti dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale, riportati in allegato alla distinta contabile riepilogativa (vedi allegati).

Le immagini delle ricette devono essere rese disponibili online a più chiavi di ricerca.

Le indicazioni e le variazioni relative alle norme ed ai tracciati per la registrazione dei dati (vedi allegati) sono fornite all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e fanno riferimento ai seguenti documenti:

Allegato 1): norme per la registrazione dei dati;

Allegato 2): specifiche tecniche per l'acquisizione delle immagini delle ricette.

Art. 2 – Caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto riguarda circa 390.000 ricette annue, per un totale di circa 50 milioni di caratteri annui.



ISO 45001:2018

Il suddetto quantitativo non è vincolante ma può variare in base alle esigenze dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con oscillazioni in eccesso o in difetto del 20%. Entro tali oscillazioni, la Ditta aggiudicataria non può rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.

La Ditta aggiudicataria deve garantire, in fase di registrazione, una serie di controlli formali e sostanziali sui seguenti campi:

1. controlli di alfanumericità ed allineamento su tutti i campi;
2. almeno sette controlli tabellari per tipo di record;
3. possibilità di controllo logico incrociato di più campi nello stesso record;
4. inserimento di flag significativi nel tracciato record;
5. verifica dei caratteri di controllo (check – digit) sui codici che lo prevedono (es: codici AIC farmaco e targatura, matrice ricetta, ecc...).

La ditta aggiudicataria deve altresì assicurare:

- a) la compatibilità del sistema di registrazione ed archiviazione dei dati con le norme previste dagli allegati (articolo 1, punti a) – b));
- b) la scansione ed obliterazione delle ricette;
- c) la rilevazione, a carattere non sistematico, di informazioni non previste nel tracciato record fornito, da utilizzare per eventuali indagini mirate, con preavviso di almeno 30 giorni prima della consegna delle ricette da trattare;
- d) la registrazione, a richiesta, di ulteriori dati relativi ad altra modulistica, secondo i modi ed i tempi impartiti dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Il prezzo di tale ultimo servizio sarà determinato in accordo con la Ditta aggiudicataria.

Art. 3 – Modalità e termini del servizio

Le scatole in cartone oggetto di ritiro conterranno, oltre al materiale di cui è prevista la registrazione, anche i registri fustelli delle ricette dematerializzate o altra documentazione che non riguarda il servizio in oggetto.

Salvo diverso accordo con APSS, il ritiro avverrà dal giorno 15 al 20 di ogni mese e la riconsegna dello stesso, comprensivo dei supporti magnetici, entro 25 giorni di calendario. Tale scadenza va prevista anche per la messa a disposizione dei dati delle ricette SSN e dell'assistenza aggiuntiva con eccezione dei dati della DPC che sono messi a disposizione entro 7 giorni lavorativi dal ritiro della documentazione.

Si intendono ricompresi nell'importo offerto gli oneri derivanti dalle attività di carico/scarico dei documenti oggetto dell'appalto e quelli relativi al trasporto nei locali predisposti al loro deposito presso la sede indicata dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, nonché quelli derivanti dal traffico dei supporti magnetici contenenti l'input dei dati, attività che devono essere effettuate a cura ed a carico della Ditta aggiudicataria, sotto la propria responsabilità.



ISO 45001:2018

Per le rilevazioni di cui al punto c) dell'articolo 2, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari avrà cura di dare preavviso alla Ditta Aggiudicataria almeno 30 giorni prima della consegna delle ricette da trattare.

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la LP 2/2016; il DLgs 50/2016, per quanto applicabile; il DM Infrastrutture e trasporti n. 49/2018; il DLgs n. 81/2008 e le eventuali normative sulla sicurezza specifiche in materia; la LP 23/1990 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.; la L 136/2010; il DLgs 159/2011; la L 190/2012; il regolamento europeo 2016/679/UE, il DLgs 196/2003; il DLgs 51/2018; le norme del codice civile;.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della LP n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del DLgs n. 50/2016.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il Capitolato Speciale;
- a.2) le istruzioni al Responsabile del trattamento dei dati;
- a.3) l'informativa aziendale sui rischi da interferenze;
- a.4) l'offerta economica dell'appaltatore;
- a.5) altri eventuali allegati.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii).

Eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell'Appaltatore che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad APSS.

Art. 6 – Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 2 (due) anni a decorrere alla data indicata in sede di stipula.

Ove sussistano i presupposti di legge, APSS ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

APSS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 (due) anni. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva ad APSS ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.



ISO 45001:2018

Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per APSS, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere a riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, al diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia a pretese economiche o indennizzi di sorta, nel caso in cui APSS non intenda procedere al suddetto rinnovo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e, comunque, non oltre 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, DLgs 50/2016. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. La proroga verrà adottata mediante provvedimento scritto e comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC.

Art. 7 – Importo del contratto

Il prezzo unitario per singola ricetta offerto dall'Appaltatore si intende comprensivo di tutte le attività e prestazioni indicate nel presente capitolato e nei relativi allegati.

Il prezzo del servizio si considera comprensivo tra l'altro di quello dei supporti magnetici (nastri o dischi) da registrare, che dovranno essere messi a disposizione dalla Ditta aggiudicataria secondo la tipologia indicata dall'Azienda, e di ogni altro onere relativo al ritiro, custodia e riconsegna dei documenti e dei supporti stessi. Il prezzo è inoltre comprensivo dell'assistenza tecnico/operativa fornita ai competenti uffici dell'Azienda, al fine di assicurare tempestive risposte alle problematiche insorte.

Il prezzo di aggiudicazione indicato nell'offerta dalla ditta aggiudicataria si intende fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. È ammesso l'aggiornamento, a partire dal secondo anno e in misura non superiore al tasso medio di inflazione raggiunto al termine dell'annata contrattuale (es. novembre 2019 – novembre 2020), indicato sul bollettino “Comunicazioni prezzi” pubblicato dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento, foglio “indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, voce “indice generale – Italia – tasso medio”, tasso medio dell'inflazione raggiunto nel mese di (es. novembre 2020).

Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016, è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Acquisti e Gestione Contratti di APSS.

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore in seguito alla nomina dello stesso.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto



ISO 45001:2018

Il RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla APSS per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia la APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 50/2016.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della LP 2/2016.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

La fatturazione, su base mensile posticipata, dovrà avvenire in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della Legge 244/2007. Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, P. I.V.A. 01429410226, via Degasperì 79 - 38123 Trento, specificando la sede e la struttura ordinante e facendo riferimento al numero e alla data dell'ordine/autorizzazione alla spesa di APSS, nonché al codice CIG.

Per la fattura elettronica emessa nel formato FatturaPA, va in particolare compilata la seguente "tripletta" di informazioni:

- l'identificativo dell'ordine elettronico va riportato nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;
- la data di emissione dell'ordine elettronico va riportata nel campo 2.1.2.3 <Data>;
- l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine elettronico va riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi (tale accortezza è necessaria per tenere distinta questa informazione da altre che possono essere presenti in questo campo).

A norma di legge, in carenza del riferimento all'ordine elettronico in fattura, non si potrà dare corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO.

Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo IPA specificato nell'ordine.

L'art. 1 c. 629 lett. b della Legge 190/2014 ha introdotto l'istituto della scissione dei pagamenti, c.d. split payment, pertanto tutte le fatture, ad eccezione di quelle estere e di quelle sottoposte a reverse charge, dovranno obbligatoriamente contenere l'annotazione “scissione dei pagamenti”, ciò in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 23 gennaio 2015. Conseguentemente APSS provvederà al pagamento della sola base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura all'Erario.



ISO 45001:2018

Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e per il quale non siano sorte contestazioni sarà effettuato sul conto dedicato dell'Appaltatore attraverso il Tesoriere di APSS, Unicredit - Sede di Trento, entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla positiva verifica di conformità del servizio prestato, che sarà effettuata da APSS (per il mezzo del DEC se nominato) entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura. In caso di ricorso al subappalto, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

APSS provvede al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del DLgs 50/2016, APSS opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 13 – Codice Nodo Smistamento Ordini (NSO)

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 07/12/2018 - in attuazione della Legge di Bilancio 2018 LG. nr. 205 del 27/12/2018 - ha disposto l'obbligatorietà per i soggetti del Servizio Sanitario Nazionale dell'emissione e trasmissione degli ordini per l'acquisto di beni e servizi esclusivamente in formato elettronico tramite un nuovo sistema, denominato Nodo Smistamento Ordini (NSO).

Tale applicativo gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (nonché i soggetti che effettuano per conto dei predetti enti) e i loro fornitori di beni e servizi (per la trasmissione di tali documenti gli Enti del SSN e i loro fornitori, possono avvalersi anche di intermediari).

In particolare ha previsto dal 01 gennaio 2021 l'emissione di documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi in modalità esclusivamente elettronica per il tramite del Nodo Smistamento Ordini; altresì, sulle fatture elettroniche, devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi di tali documenti e gli enti del SSN (o soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti) non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture prive di tali riferimenti.

Il nuovo disposto normativo, che si propone la completa integrazione e dematerializzazione del ciclo dell'ordine, prevede quindi che i fornitori del Servizio Sanitario Nazionale si avvalgano della nuova piattaforma - mediante accreditamento sulla stessa e adeguati applicativi informatici - per la ricezione automatica ed in tempo reale dei flussi d'ordine emessi dai predetti Enti.

Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo



ISO 45001:2018

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazioni_publiche/acquisti_publici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_publiche_n_so/ sono resi disponibili i riferimenti normativi, i documenti utili per l'abilitazione all'utilizzo dell'ordine di acquisto elettronico in forma sperimentale e l'architettura informatica di processo.

A seguito dell'aggiudicazione la ditta dovrà comunicare ad APSS i dati relativi alla propria iscrizione al Nodo Smistamento Ordini. La mancata iscrizione comporterà l'impossibilità di procedere alla liquidazione delle fatture.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto e penali

L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la qualità della registrazione.

Qualora venisse rilevata l'esistenza di discordanze, chiaramente individuate come errori di registrazione, tra i dati registrati e quelli riportati nella ricetta, verranno addebitate alla Ditta aggiudicataria le spese inerenti alle correzioni e ai ricicli delle elaborazioni conseguenti, secondo gli oneri effettivamente sostenuti dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

In ogni caso, la tolleranza degli errori è stabilita nel limite massimo ammissibile del 3/1000 (tre per mille) sul totale mensile delle registrazioni. Oltre a tale limite, la Ditta Aggiudicataria dovrà effettuare la correzione sull'intero volume mensile delle registrazioni, entro il termine massimo di 10 giorni dalla notifica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari; alla Ditta aggiudicataria verranno addebitate le spese di elaborazione aggiuntive.

In caso di recidiva di errori oltre il 3/1000, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fatto salvo l'addebito alla Ditta aggiudicataria delle spese di registrazione ed elaborazione del periodo contestato (relativo al volume di lavoro contestato).

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP 2/2016, l'APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lett. d), punto 2, della LP 2/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa



ISO 45001:2018

non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della LP 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.



ISO 45001:2018

Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto.

Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi dell'art. 18 del Capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 20 – Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

La natura del servizio è assimilabile e paragonabile ad un'attività di mera fornitura, pertanto non ha richiesto, in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis del DLgs 81/2008, la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Al fine di ottemperare agli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'art. 26 commi 1 e 2 del DLgs 81/2008, posto che le aree nelle quali l'Appaltatore si trova ad operare in alcune fasi dello svolgimento del servizio sono collocate all'interno di spazi entro cui lavorano altri operatori, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di carattere generale al fine di assicurare la sicurezza del personale esterno e di APSS, attraverso un'apposita informativa che sarà fornita all'Appaltatore, il quale dovrà restituire debitamente compilata e sottoscritta la dichiarazione "Allegato 1 - Comunicazione di presa visione e accettazione informativa".



ISO 45001:2018

In vigenza dello stato di emergenza, si richiede il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'appalto, delle disposizioni vigenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la messa in atto di tutte le misure necessarie previste da tali disposizioni. A tal fine nel periodo di emergenza, se previsto dalla normativa, la ditta dovrà fornire ai propri operatori i DPI necessari per l'accesso alle strutture sanitarie.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

21.1 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in relazione ai dati personali che si rende necessario trattare nell'ambito del rapporto contrattuale, si informa che:

Titolare del trattamento e Preposto al trattamento

Il titolare del trattamento è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito il "Titolare" o "APSS") con sede legale in via Degasperi, n. 79 – 38123 Trento. Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti, sia preventivamente che nel corso dell'esecuzione del contratto, sono trattati nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare del Regolamento e del Codice Privacy, per le seguenti finalità:

- a) l'esecuzione di obblighi di legge derivanti dal contratto di fornitura beni, servizi e lavori;
- b) per adempiere a specifiche richieste relativamente agli obblighi precontrattuali e contrattuali;
- c) per la gestione amministrativa: fatturazione passiva, gestione commesse e servizi;
- d) per la gestione di eventuali contenziosi giudiziari ed extra giudiziari;
- e) per la gestione periodica delle comunicazioni verso e da Istituti di credito, finanziarie, assicurazioni;
- f) per effettuare pagamenti e per emissione note di credito.

Gli interessati al trattamento, oltre che il legale rappresentante, possono essere anche persone fisiche quali amministratori, dipendenti e collaboratori che operano per conto dell'Azienda fornitrice.

Dati personali trattati

Dati personali comuni. Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, ad esempio, dati anagrafici e dati di contatto (es. numero di telefono e indirizzo di posta elettronica).

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati viene effettuato dall'APSS ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettere b), c) ed e) del Regolamento UE 2016/679.



ISO 45001:2018

Natura del conferimento e conseguenze del mancato conferimento

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, il mancato conferimento dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per il Titolare di dare seguito al rapporto contrattuale tra le parti.

Destinatari dei dati personali

I dati personali saranno trattati per la finalità sopracitata da personale specificamente autorizzato ed istruito ai sensi dell'art. 29 del Regolamento. I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi che svolgono, per l'APSS, attività strumentali al raggiungimento delle finalità indicate. Tali soggetti presentano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e sono nominati Responsabili del trattamento dal titolare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento. Per le finalità indicate nel presente documento, i dati personali potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati, enti e istituzioni secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e Regolamento.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 del Regolamento. I dati saranno trattati con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, e quindi con l'utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri e di tecniche idonee alla protezione dei dati.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati per il tempo previsto nel "Prontuario di conservazione dei documenti e dei fascicoli" disponibile nel sito dell'APSS al seguente indirizzo web:

<https://www.apss.tn.it/Privacy>

Diritti degli interessati

L'interessato potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento dagli artt. 15, 16, 17, 18 e 21. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati dall'interessato rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati (RPD) i cui dati di contatto sono: e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it e indirizzo Via Degasperi, 79 – 38123 Trento o all'Ufficio rapporti con il Pubblico (URP) sito a Palazzo Stella in via Degasperi, n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 – fax 0461/904170 – urp@apss.tn.it. L'interessato ha inoltre diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare ad una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.

21.2. Nomina dell'appaltatore a Responsabile del trattamento dati

Con la stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria è nominata dall'APSS Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, e come tale dovrà attenersi alle istruzioni fornite da APSS ed ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali dal Regolamento anzidetto (con particolare riferimento a: nomina del Responsabile della protezione dei dati personali, nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679; attivazione di un registro delle attività di trattamento, nei casi



ISO 45001:2018

previsti dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679; implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi, ai sensi del considerando 83, nonché dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679).

In particolare al termine della prestazione oggetto del presente capitolato il Responsabile, è tenuto, secondo le indicazioni che verranno fornite da APSS, alla cancellazione o alla restituzione alla stessa di tutti i dati personali trattati per conto di APSS, sia tramite sistemi elettronici che su carta, comprese le copie esistenti, salvo che la normativa nazionale e europea preveda l'obbligo di conservazione di tali dati in capo al soggetto esterno.

La restituzione dei dati personali dovrà avvenire, senza oneri ulteriori, entro 1 mese dal momento della richiesta da parte di APSS. L'avvenuta cancellazione dei dati personali dovrà essere documentata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere ad APSS entro 1 mese dal momento della richiesta da parte della stessa.

Il mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente richiesta di risarcimento danni e segnalazione alle Autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, il Responsabile è tenuto ad informare APSS, senza ingiustificato ritardo, delle eventuali violazioni ai dati personali trattati per conto della stessa, fornendo ad APSS le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentirle di effettuare le valutazioni di competenza e procedere quindi all'eventuale notifica di data breach all'Autorità di controllo, e se ne sussistono i presupposti, la comunicazione agli interessati.

Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del Regolamento Ue 2016/679, l'Aggiudicataria, in qualità di Responsabile, risponde per l'eventuale danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento medesimo, specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento, o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni che verranno fornite da APSS, in qualità di titolare, all'atto della stipulazione del contratto.

Le disposizioni indicate nel presente articolo si applicano anche agli eventuali subappaltatori e subfornitori che trattano dati personali in qualità di Sub Responsabili.

Art. 22 – Garanzia definitiva

All'aggiudicataria è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell'importo del contratto, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). L'importo può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7. In caso di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, è necessario l'utilizzo degli Schemi Tipo adottati con Decreto Ministeriale n. 31/2018. In caso di fideiussione bancaria, inoltre, la stessa dovrà essere in regola con la disciplina sull'imposta di bollo prevista dal DPR n. 642/1972.



ISO 45001:2018

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla conclusione del contratto.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta dovrà provvedere al reintegro della stessa nei termini indicati dall'APSS. In caso di inadempimento a tale obbligazione, l'APSS ha facoltà di dichiarare risolto contratto, previa comunicazione alla ditta mediante PEC.

Nel caso di integrazione del contratto, l'aggiudicataria deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

In caso di recidiva di errori oltre il 3/1000, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fatto salvo l'addebito alla Ditta aggiudicataria delle spese di registrazione ed elaborazione del periodo contestato (relativo al volume di lavoro contestato).

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 24 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs 50/2016.

Art. 25 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari



ISO 45001:2018

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'affidatario è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 26 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

Art. 27 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L 135/2012, APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.



ISO 45001:2018

488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 28 – Disposizioni anticorruzione

Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, l'Impresa aggiudicataria si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza di APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa aggiudicataria sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, documenti accessibili sul sito internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente" > Altri contenuti > Prevenzione della Corruzione > Piano-triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza > PTPCT vigente e documenti operativi.

L'Impresa affidataria si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS può costituire causa di risoluzione dell'accordo quadro/ dei contratti attuativi: APSS, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione dell'accordo quadro/ dei contratti attuativi, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del DLgs 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. 1) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012, l'Impresa affidataria si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per



ISO 45001:2018

i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si invita a prendere visione dei documenti “Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza e del “Codice di comportamento” liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione “Amministrazione Trasparente” > Altri contenuti > Prevenzione della Corruzione > Piano-triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza > PTPCT vigente e documenti operativi.

Art. 29 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la APSS e l’appaltatore, sia durante l’esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 30 – Norma di chiusura

L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

ALLEGATI CAPITOLATO SPECIALE:

Allegato 1): norme per la registrazione dei dati

Allegato 2): specifiche tecniche per l’acquisizione delle immagini delle ricette



ISO 45001:2018